

Comune di Giugliano in Campania



REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE

Approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 31 del 26.03.2015



[Handwritten signature]

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione;

Articolo 2 - Costituzione e Struttura

Articolo 3 - Attribuzione degli incarichi professionali ed autonomia gestionale degli Avvocati;

Articolo 4 - Ipotesi di erogazione dei compensi professionali;

Articolo 5 - Erogazione dei compensi professionali;

Articolo 6 - Liquidazione dei compensi professionali e dei rimborsi spese;

Articolo 7 - Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato;

Articolo 8 – Abrogazioni



ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina della corresponsione dei compensi professionali da erogarsi in favore dei componenti dell'Avvocatura del Comune di Giugliano, dovuti in caso di sentenza favorevole per il medesimo Comune, secondo quanto stabilito dal R.D. n. 1578/1933, dalla Legge n. 247/2012 sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, dalle disposizioni di cui all'art. 27 del CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti del 14.09.2000 e dall'art. 37 del CCNL del 23.12.1999 per la Dirigenza avente ad oggetto la disciplina dei compensi professionali.
2. In ossequio alla disciplina posta dal richiamato art. 27 del CCNL del 14.09.2000, i compensi oggetto del presente regolamento si riferiscono ai soli professionisti legali, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, di cui agli artt. 3 e 4 del richiamato R.D. 1578/1933, e art. 69 R.D n.37/1934, in servizio presso l'Avvocatura del Comune di Giugliano.
3. L'erogazione di tali compensi dovrà tenere conto della novella legislativa introdotta dall'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni in Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, recante la riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle avvocature degli Enti Pubblici.
4. Il presente regolamento, ai sensi dall'art. 9 comma 8 del richiamato D.L. 90/2014 convertito nella legge n.114/2014, si applica con decorrenza dal primo gennaio 2015.

ARTICOLO 2

COSTITUZIONE E STRUTTURA

1. L'Avvocatura comunale è un organismo collegiale composto da un numero di avvocati nella consistenza definita dalla dotazione organica e dal piano del fabbisogno del personale.
2. Essa provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.
3. Le spese di iscrizione nell'Albo degli avvocati sono a carico del Comune.
4. L'Avvocatura è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

ARTICOLO 3

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ED AUTONOMIA GESTIONALE DEGLI AVVOCATI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, gli incarichi sono attribuiti ai professionisti componenti l'Avvocatura Comunale secondo le competenze, le peculiari specializzazioni e le conoscenze professionali, i risultati raggiunti e la capacità di gestione della pratica di ognuno dei professionisti, tenendo in considerazione la materia oggetto della controversia e/o del contenzioso nel rispetto dei principi di rotazione e di parità di



trattamento. Le peculiari funzioni svolte dai professionisti dell'Avvocatura Comunale e le specifiche procedure e responsabilità connesse a tali funzioni comportano l'organizzazione di un modello di lavoro improntato alla massima rapidità ed alla capacità di assumere decisioni e procedimenti in piena autonomia di giudizio, tenendo in considerazione gli interessi dell'Ente ed, in ogni caso, delle indicazioni derivanti dagli organi d'indirizzo politico-amministrativo del Comune di Giugliano.

2. In ragione delle peculiarità sopra illustrate e che comportano lo svolgimento della propria attività anche al di fuori della sede comunale ed in orari non coincidenti con quelli ordinari di apertura e di chiusura, la prestazione professionale degli Avvocati del Comune di Giugliano è da intendersi senza vincoli di orario. Pertanto, l'utilizzo di strumenti elettronici di rilevazione delle presenze del personale dipendente ha l'esclusiva valenza di attestare la presenza del professionista presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale. Il particolare status dei dipendenti Avvocati e l'autonomia di cui gli stessi godono rispetto all'apparato amministrativo ha come effetto che la valutazione dell'Avvocato si pone come distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi dell'Ente con l'effetto che la valutazione non deve porre in essere atti e/o condotte tali da incidere e/o ingerire in modo intollerabile sull'autonomia di giudizio ed azione tipica del professionista e derivante dalla propria iscrizione ad uno specifico albo professionale così come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. n. 5559/2002.
3. L'avvocatura si domicilia presso la sede dell'Ente in relazione ai giudizi pendenti negli Uffici giudiziari rientranti nel Circondario di competenza.

ARTICOLO 4

IPOTESI DI EROGAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. I compensi professionali sono erogati in favore dei professionisti dell'Avvocatura Comunale, iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati con esercizio limitato agli affari del Comune di Giugliano, che assumono incarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente, in attività giudiziarie innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria (civile e penale), amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata.
2. I compensi professionali sono erogati in favore degli Avvocati Comunali in caso di sentenza favorevole all'Ente così come stabilito dall'articolo 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014. In particolare, per sentenza favorevole al Comune di Giugliano è da intendersi: la sentenza che, pur non decidendo nel merito della controversia, definisce il grado di giudizio con esito favorevole per l'Amministrazione Comunale (a mero titolo d'esempio: la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di incompetenza del giudice adito, di inammissibilità del ricorso, d'estinzione del giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli atti del giudizio, di perenzione, di cessazione della materia del contendere); la sentenza che, decidendo nel merito della controversia e/o intervenendo su questioni pregiudiziali e/o preliminari, definisce il giudizio e/o parte di esso con esito favorevole per il Comune anche solo parziale ossia nelle ipotesi in cui gli effetti positivi della pronuncia siano maggiori rispetto alle ricadute negative.
3. Oltre le ipotesi sopra indicate, i compensi verranno riconosciuti in favore dei professionisti nelle ipotesi di estinzione della controversia a seguito di atto di transazione sia giudiziale che nelle more del procedimento.




4. Con particolare riferimento ai provvedimenti emessi dalla magistratura amministrativa ed ai fini del riconoscimento dei compensi di cui al presente regolamento, devono essere presi in considerazione le pronunce che dichiarano l'improcedibilità, la perenzione e altre formule analoghe del ricorso presentato avverso l'Amministrazione Comunale. In materia di giudizi cautelari amministrativi, civili e tributari le ordinanze che definiscono tale fase del procedimento vanno considerate alla stregua di sentenze, così come stabilito da consolidata e costante giurisprudenza e dottrina, con l'effetto che le stesse vanno ricomprese negli atti che consentono il riconoscimento dei compensi ove siano favorevoli al Comune (inclusa eventuale rinuncia, cancellazione del ruolo, rinvio al merito).
5. Nelle ipotesi di sentenze favorevoli che abbiano stabilito compensazione integrale delle spese per le parti, ivi compresa l'ipotesi di transazione dopo le predette sentenze ove sussistano ragioni oggettive tali da rendere necessario e/o preferibile procedere ad un accordo al fine di non ledere ulteriormente e/o maggiormente gli interessi pubblici dell'Ente, ai professionisti dell'Avvocatura comunale verranno riconosciuti i compensi secondo le modalità previste nel presente regolamento.
6. I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano all'avvocato comunale che abbia cessato il servizio a qualsiasi titolo, presso l'avvocatura, per i sei quadrimestri successivi alla data di cessazione.

ARTICOLO 5

EROGAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. Ai fini dell'erogazione dei compensi delle attività connesse ai provvedimenti di cui al precedente articolo 4, l'Amministrazione del Comune di Giugliano si atterrà ai tetti di spesa fissati dall'art. 9, comma 6 e 7, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n.114/2014.
2. I compensi professionali, nelle ipotesi di provvedimenti favorevoli al Comune di Giugliano, i quali pongono a carico della parte soccombente le spese processuali, sono corrisposti nella misura dell'importo liquidato dall'autorità giudiziaria.
3. I compensi di cui al comma 2 saranno erogati previo recupero delle spese a carico delle controparti, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del D.L. 90/2014. A tal fine, sono poste in essere le azioni necessarie previste dal codice di procedura civile. Nel caso in cui il recupero delle suddette somme dalla controparte risulti inesigibile, compete agli avvocati la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento.
4. Nelle ipotesi di provvedimenti che prevedano la compensazione integrale delle spese, ivi comprese quelli di transazione, ai professionisti verrà erogato un compenso pari a quanto stabilito dal tariffario approvato con D.M. del 10 marzo 2014, n. 55 per il valore della controversia, a cui verrà applicata una riduzione corrispondente ai minimi di tariffa e comunque nel limite massimo di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo.
5. In caso di provvedimenti che stabiliscano una compensazione parziale delle spese, la liquidazione delle stesse avverrà, salvo il limite previsto nel comma precedente, sulla base di quanto disposto dal giudice e sarà oggetto di riduzione forfettaria in relazione agli effetti favorevoli per l'Ente, derivanti dalla sentenza.



6. Qualora il mandato di rappresentare il giudizio l'Amministrazione Comunale sia stato conferito contemporaneamente a più componenti dell'Avvocatura, o incarico congiunto con altro avvocato del libero foro, ivi compreso le ipotesi in cui l'avvocato interno si avvalga di attività procuratorie rese da altro professionista esterno, le competenze professionali sono ripartite in quota parte in favore di ciascun avvocato, secondo quanto stabilito al momento dell'incarico e, comunque, in ragione di un'unica parcella, oggetto delle riduzioni di cui ai precedenti commi. All'avvocato del libero foro sarà attribuito il compenso nei limiti dell'impegno finanziario prestabilito e, all'avvocato comunale, la parte residua della parcella redatta secondo i criteri indicati al comma 4 del presente articolo.
7. I compensi professionali stabilito dal presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi IRAP. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Amministrazione applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.
8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del citato D.L. n. 90/2014, i compensi professionali corrisposti ai professionisti non possono superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo di ciascuno di essi e nei limiti del corrispondente stanziamento dell'anno 2013.

ARTICOLO 6

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI E DEI RIMBORSI SPESE

1. La liquidazione dei compensi in favore del professionista interno di cui al precedente articolo 4 ha luogo, con periodicità quadrimestrale, mediante determinazione del dirigente responsabile del Settore di cui fa parte l'Avvocatura Comunale. A tale scopo, il professionista incaricato dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica dell'attività e degli adempimenti svolti con allegata copia del provvedimento favorevole.
2. L'Amministrazione Comunale provvede ad anticipare le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (quali, a mero titolo d'esempio, i diritti di notifica, il contributo unificato, le marche da bollo, l'iscrizione a ruolo, ecc.). A tal fine, con apposita determinazione del Dirigente del Settore competente, verrà costituito apposito fondo spese, dal quale l'avvocato comunale potrà attingere con propria istanza al Settore Finanziario, con obbligo della rendicontazione.
3. In caso di urgenza, il legale può anticipare le predette somme che saranno rimborsate dall'Ente, mediante prelievo dal fondo di cui al comma 2, ove giustificate con idonea documentazione di supporto.

ARTICOLO 7

RAPPORTI TRA I COMPENSI PROFESSIONALI E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. Qualora il professionista incaricato sia titolare di posizione organizzativa o di incarico di alta professionalità, la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui al CCNL 14.09.2000 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, è regolata come segue: nessuna decurtazione, fino all'importo del 50% del trattamento economico complessivo in godimento, costituito dal cumulo di tutte le voci stipendiali ivi



compresa l'indennità di retribuzione per posizione; oltre tale limite, la decurtazione dell'indennità di risultato sarà pari al 50% .

2. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti nell'art. 5, comma 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 8

ABROGAZIONI

Il presente regolamento abroga e sostituisce il capo VIII (dagli artt. 79 a 102) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera n.144 del 05/06/2012.

